



Bruxelles, 15.12.2022  
COM(2022) 726 final

2022/0418 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone su alcuni aspetti dei servizi aerei**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **• Motivi e obiettivi della proposta**

Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia nelle cause denominate "Cieli aperti", il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei con un accordo a livello di Unione ("l'autorizzazione orizzontale"). L'obiettivo di tali accordi è concedere a tutti i vettori aerei dell'Unione europea un accesso non discriminatorio alle rotte tra l'UE e i paesi terzi e rendere in tal modo conformi al diritto dell'Unione gli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri e i paesi terzi.

#### **• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le disposizioni dell'accordo sostituiscono le corrispondenti disposizioni esistenti nei 13 accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri e il Giappone.

#### **• Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'accordo risponde a un obiettivo fondamentale della politica esterna dell'Unione in materia di aviazione, nella misura in cui è inteso a rendere conformi al diritto dell'Unione i vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei.

### **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

#### **• Base giuridica**

Articolo 100, paragrafo 2, e articolo 218, paragrafo 5, TFUE.

#### **• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L'Unione ha competenza esterna esclusiva nel settore degli accordi sul trasporto aereo. Inoltre gli obiettivi dell'accordo non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto le materie disciplinate dall'accordo sono di natura orizzontale. Un intervento a livello di Unione è più efficace in quanto l'Unione dispone di un potere negoziale maggiore rispetto ai singoli Stati membri. Tale accordo unico riguarderà le pertinenti disposizioni di tutti gli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri e il Giappone. Infine la proposta si basa interamente sull'"autorizzazione orizzontale" concessa dal Consiglio e tiene conto delle questioni disciplinate dal diritto dell'Unione e dagli accordi bilaterali sui servizi aerei.

#### **• Proporzionalità**

L'accordo modifica o integra le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei solo nella misura necessaria a garantire la conformità al diritto dell'Unione.

#### **• Scelta dell'atto giuridico**

L'accordo tra l'Unione e il Giappone costituisce lo strumento più efficace per rendere conformi al diritto dell'Unione tutti i vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri e il Giappone.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

A norma dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE, la Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con un comitato speciale. Anche gli operatori del settore sono stati consultati durante i negoziati. Sono state prese in considerazione le osservazioni formulate nel corso della procedura di consultazione. Gli Stati membri interessati hanno verificato l'esattezza dei riferimenti agli accordi bilaterali sui servizi aerei. Gli operatori del settore hanno sottolineato l'importanza di una solida base giuridica per le loro operazioni commerciali.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non applicabile.

- **Valutazione d'impatto**

Non applicabile.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La proposta prevede una semplificazione della legislazione. Le pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri e il Giappone saranno sostituite dalle disposizioni di un unico accordo.

- **Diritti fondamentali**

Non applicabile.

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le parti dell'accordo si notificano reciprocamente per iscritto, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo. L'accordo entra in vigore alla data dell'ultima notifica.

Il verbale delle consultazioni dell'accordo siglato comprende impegni per entrambe le parti in merito all'attuazione e all'applicazione dell'accordo al fine di garantire che qualsiasi futuro accordo sui servizi aerei tra il Giappone e gli Stati membri dell'UE sia pienamente coerente con l'articolo 2 dell'accordo. Entrambe le parti hanno inoltre espresso l'intenzione di promuovere scambi regolari di opinioni in materia di aviazione e sulle questioni connesse all'accordo.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non applicabile.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Le relazioni internazionali nel settore dell'aviazione tra gli Stati membri e i paesi terzi sono state generalmente disciplinate dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri e paesi terzi, dagli allegati di tali accordi e da altri accordi bilaterali o multilaterali ad essi connessi.

Le tradizionali clausole di designazione contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei degli Stati membri violano tuttavia il diritto dell'Unione, dato che consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare o sospendere i permessi o le autorizzazioni di un vettore aereo che è stato designato da uno Stato membro, ma che non è essenzialmente di proprietà, né sotto l'effettivo controllo, di tale Stato membro o dei suoi cittadini. Ciò risulta costituire una discriminazione nei confronti dei vettori aerei dell'UE che sono stabiliti nel territorio di uno Stato membro ma sono di proprietà e sotto il controllo di cittadini di altri Stati membri. Questa situazione configura una violazione dell'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che garantisce ai cittadini degli Stati membri che hanno esercitato la loro libertà di stabilimento lo stesso trattamento che lo Stato membro ospitante accorda ai propri cittadini.

In conformità ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato dell'"autorizzazione orizzontale", la Commissione ha negoziato un accordo con il Giappone che sostituisce alcune disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri e il Giappone. L'articolo 2 dell'accordo sostituisce le tradizionali clausole di designazione con una clausola di designazione dell'UE che consente a tutti i vettori aerei dell'Unione di beneficiare del diritto di stabilimento.

Poiché i negoziati si sono conclusi positivamente, è opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione europea. Una decisione in tal senso è oggetto della presente proposta.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone su alcuni aspetti dei servizi aerei**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni dei vigenti accordi bilaterali con un accordo a livello di Unione.
- (2) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un accordo con il Giappone su alcuni aspetti dei servizi aerei ("l'accordo"). I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo il 21 settembre 2022.
- (3) L'obiettivo dell'accordo è rendere conformi al diritto dell'Unione gli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra 13 Stati membri e il Giappone.
- (4) È pertanto opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La firma dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone su alcuni aspetti dei servizi aerei ("l'accordo") è approvata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo<sup>1</sup>.

### *Articolo 2*

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dalla Commissione.

---

<sup>1</sup> Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*